

***LEGGE 27 Giugno 1907, n. 386***

**("Istituzione soprintendenze antichità e belle arti")**

(GU n. 158 del 04-07-1907)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO APPROVATO;

NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

**CAPO I**

**DELLA DIVISIONE DEGLI UFFICI**

**Articolo 1**

LA TUTELA DEGLI INTERESSI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI È ESERCITATA, SOTTO LA DIREZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER MEZZO DEI SEGUENTI UFFICI:

1/A SOPRINTENDENZE AI MONUMENTI;

2/A SOPRINTENDENZE AGLI SCAVI E AI MUSEI ARCHEOLOGICI;

3/A SOPRINTENDENZE ALLE GALLERIE, AI MUSEI MEDIOEVALI E MODERNI E AGLI OGGETTI D'ARTE.

## **Articolo 2**

I PREFETTI E LE AUTORITÀ CHE NE DIPENDONO, I PROCURATORI DEL RE E GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, I FUNZIONARI E GLI AGENTI DELLA DOGANA, I SINDACI, GLI ECONOMI DEI BENEFICI VACANTI COADIUVANO LE SOPRINTENDENZE E GLI ANALOGHI UFFICI PIÙ PROSSIMI, DANDO NOTIZIA DI QUALUNQUE FATTO CHE ATTENGA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI ARCHEOLOGICI E ARTISTICI E INTERVENENDO DOVUNQUE LO RICHIEDA L'OSSERVANZA DELLA LEGGE CHE REGOLA TALE TUTELA.

LA STESSA COADIUVAZIONE SPETTA AI FABBRICERI, AI PARROCI, AI RETTORI DI CHIESE, ED IN GENERALE A TUTTI I RAPPRESENTANTI DI QUEGLI ENTI MORALI CHE POSSEGGONO COSE DI ARTE E D'ARCHEOLOGIA.

## **Articolo 3**

ALLE SOPRINTENDENZE AI MONUMENTI SPETTA LA CUSTODIA, LA CONSERVAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE DEI MONUMENTI CHE SONO IN CONSEGNA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. AD ESSE SPETTA INOLTRE LA VIGILANZA SUI MONUMENTI DI PROPRIETÀ PRIVATA AI TERMINI DELLA LEGGE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

## **Articolo 4**

LE SOPRINTENDENZE AI MONUMENTI SONO LE SEGUENTI:

1 . SOPRINTENDENZA DI TORINO. (PROVINCIE DI TORINO, NOVARA, ALESSANDRIA, CUNEO COL CIRCONDARIO DI BOBBIO).

2 . SOPRINTENDENZA DI GENOVA. (PROVINCIE DI GENOVA E PORTO MAURIZIO).

3 . SOPRINTENDENZA DI MILANO. (PROVINCIE DI MILANO, COMO, BERGAMO, SONDRIO, BRESCIA, CREMONA, PAVIA, MENO IL CIRCONDARIO DI BOBBIO).

4 . SOPRINTENDENZA DI VERONA. (PROVINCIE DI VERONA MANTOVA E VICENZA).

5 . SOPRINTENDENZA DI VENEZIA. (PROVINCIE DI VENEZIA, BELLUNO, UDINE, TREVISO, PADOVA E ROVIGO).

6 . SOPRINTENDENZA DI RAVENNA. (PROVINCIE DI RAVENNA, FORLÌ E FERRARA).

7 . SOPRINTENDENZA DI BOLOGNA. (PROVINCIE DI BOLOGNA, PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA E MODENA).

8 . SOPRINTENDENZA DI FIRENZE. (PROVINCIE DI FIRENZE, LUCCA, MASSA, LIVORNO, AREZZO E PISA, MENO VOLTERRA).

9 . SOPRINTENDENZA DI SIENA. (PROVINCIE DI SIENA, GROSSETO E LA CITTÀ DI VOLTERRA).

10 . SOPRINTENDENZA DI PERUGIA. (PROVINCIA DI PERUGIA).

11 . SOPRINTENDENZA DI ANCONA. (PROVINCIE DI ANCONA, PESARO, MACERATA, ASCOLI, TERAMO E CHIETI).

12 . SOPRINTENDENZA DI ROMA. (PROVINCIE DI ROMA E AQUILA).

13 . SOPRINTENDENZA DI NAPOLI. (PROVINCIE DI NAPOLI, CASERTA, BENEVENTO, AVELLINO E SALERNO).

14 . SOPRINTENDENZA DI BARI. (PROVINCIE DI BARI, FOGGIA, LECCE E CAMPOBASSO).

15 . SOPRINTENDENZA DI REGGIO CALABRIA. (PROVINCIE DI REGGIO CALABRIA, POTENZA, CATANZARO E COSENZA).

16 . SOPRINTENDENZA DI PALERMO. (PROVINCIE DI PALERMO, MESSINA, CALTANISSETTA, GIRGENTI E TRAPANI).

17 . SOPRINTENDENZA DI SIRACUSA. (PROVINCIE DI SIRACUSA E CATANIA).

18 . SOPRINTENDENZA DI CAGLIARI. (PROVINCIE DI CAGLIARI E SASSARI).

## Articolo 5

LE SOPRINTENDENZE DEGLI SCAVI E DEI MUSEI ARCHEOLOGICI:

- A) HANNO LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO IN CUI SI ESEGUONO GLI SCAVI, E DEI MONUMENTI IN ESSI ESISTENTI;
- B) PROVVEDONO AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI CHE SI ESEGUONO PER CONTO DELLO STATO;
- C) SORVEGLIANO GLI SCAVI CHE, PREVIO REGOLARE PERMESSO, SI ESEGUONO DAGLI ALTRI ENTI E DA PRIVATI;
- D) INVIGILANO AFFINCHÉ, A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI, NON S'INTRAPRENDANO SCAVI CLANDESTINI, SIANO DENUNCIATE LE SCOPERTE FORTUITE E SIANO CONSERVATI I MONUMENTI E GLI OGGETTI SCAVATI;
- E) TENGONO IN CONSEGNA E AMMINISTRAZIONE LE RACCOLTE GOVERNATIVE DI OPERE D'ANTICHITÀ ESISTENTI NELLE RISPETTIVE REGIONI;
- F) INVIGILANO SULLA CONSERVAZIONE E LE ALIENAZIONI DI SIMILI RACCOLTE E DEI SINGOLI OGGETTI POSSEDUTI DA ALTRI ENTI E DA PRIVATI;
- G) HANNO L'ALTA SORVEGLIANZA SUGLI UFFICI PER L'ESPORTAZIONE PER QUANTO RIGUARDA OGGETTI D'ANTICHITÀ;
- H) PROPONGONO I RESTAURI AI MONUMENTI DELL'EPOCA CLASSICA E NE INVIGILANO I LAVORI;
- I) TENGONO AL CORRENTE GL'INVENTARI E COMPILANO I CATALOGHI.

## Articolo 6

LE SOPRINTENDENZE DEGLI SCAVI E I MUSEI SONO LE SEGUENTI:

- 1 . SOPRINTENDENZA DI TORINO (CON IL PIEMONTE E LA LIGURIA).

- 2 . SOPRINTENDENZA DI PARMA (PROVINCIE DI PARMA E DI PIACENZA).
- 3 . SOPRINTENDENZA DI PAVIA (CON LA LOMBARDIA).
- 4 . SOPRINTENDENZA DI PADOVA (COL VENETO).
- 5 . SOPRINTENDENZA DI BOLOGNA (CON LE PROVINCIE DI BOLOGNA, REGGIO EMILIA, MODENA, FERRARA, FORLÌ E RAVENNA).
- 6 . SOPRINTENDENZA DI ANCONA (CON LE MARCHE E GLI ABRUZZI).
- 7 . SOPRINTENDENZA DI FIRENZE (CON LA TOSCANA E L'UMBRIA).
- 8 . SOPRINTENDENZA DI ROMA (CON LA PROVINCIA DI ROMA).
- 9 . SOPRINTENDENZA DI NAPOLI (CON LA PROVINCIA DI NAPOLI, CASERTA, AVELLINO, SALERNO, BENEVENTO E CAMPOBASSO).
- 10 . SOPRINTENDENZA DI REGGIO CALABRIA (CON LE PROVINCIE DI REGGIO CALABRIA, POTENZA, COSENZA E CATANZARO).
- 11 . SOPRINTENDENZA DI TARANTO (MUSEO ARCHEOLOGICO E SCAVI DELLE PROVINCIE DI FOGGIA, BARI E LECCE).
- 12 . SOPRINTENDENZA DI PALERMO (MUSEO ARCHEOLOGICO E SCAVI DELLE PROVINCIE DI PALERMO, MESSINA, TRAPANI E GIRGENTI).
- 13 . SOPRINTENDENZA DI SIRACUSA (MUSEO ARCHEOLOGICO E SCAVI DELLE PROVINCIE DI SIRACUSA, CATANIA E CALTANISSETTA).
- 14 . SOPRINTENDENZA DI CAGLIARI (MUSEO ARCHEOLOGICO E SCAVI DELLA SARDEGNA).

#### **Articolo 7**

LE SOPRINTENDENZE SULLE GALLERIE, I MUSEI MEDIOEVALI E MODERNI E GLI OGGETTI D'ARTE;

A) TENGONO IN CONSEGNA E AMMINISTRAZIONE LE RACCOLTE GOVERNATIVE DI OGGETTI DI ARTE DEL MEDIO EVO, DELLA RINASCENZA E DELL'ETÀ MODERNA;

B) INVIGILANO LA CONSERVAZIONE E LE ALIENAZIONI DI TALI RACCOLTE E DEI SINGOLI OGGETTI POSSEDUTI DA ENTI E DA PRIVATI NEL RISPETTIVO TERRITORIO;

C) HANNO L'ALTA SORVEGLIANZA SUGLI OGGETTI D'ARTE APPARTENENTI AI PRIVATI E SUGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE RISPETTO AGLI OGGETTI D'ARTE DEL MEDIO EVO, DELLA RINASCENZA E DELL'ETÀ MODERNA;

D) TENGONO AL CORRENTE GL'INVENTARI E COMPILANO I CATALOGHI.

#### **Articolo 8**

NEI LUOGHI DOVE NON SONO GALLERIE, NÉ MUSEI MEDIOEVALI E MODERNI, LA SOPRINTENDENZA ALLA CONSERVAZIONE E ALLE ALIENAZIONI DELLE RACCOLTE GOVERNATIVE DEGLI OGGETTI DEL MEDIO EVO, DELLA RINASCENZA E DELL'ETÀ MODERNA E DEI SINGOLI OGGETTI CONSIMILI POSSEDUTI DA ENTI E DA PRIVATI SPETTA ALLE SOPRINTENDENZE AI MONUMENTI ENTRO IL RISPETTIVO TERRITORIO.

#### **Articolo 9**

LE SOPRINTENDENZE ALLE GALLERIE, AI MUSEI MEDIOEVALI E MODERNI E AGLI OGGETTI D'ARTE SONO LE SEGUENTI:

1 . SOPRINTENDENZA DI TORINO. (PROVINCIE DI TORINO, NOVARA, ALESSANDRIA, CUNEO, GENOVA E PORTO MAURIZIO).

2 . SOPRINTENDENZA DI MILANO. (PROVINCIE DI MILANO, COMO, BERGAMO, SONDRIO, BRESCIA, CREMONA E PAVIA).

3 . SOPRINTENDENZA DI VENEZIA. (PROVINCIE DI VENEZIA, BELLUNO, UDINE, TREVISO, PADOVA, ROVIGO, MANTOVA, VERONA E VICENZA).

4 . SOPRINTENDENZA DI BOLOGNA. (PROVINCIE DI BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ E RAVENNA).

5 . SOPRINTENDENZA DI PARMA. (PROVINCIE DI PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA E MODENA).

6 . SOPRINTENDENZA DI ROMA. (PROVINCIE DI ROMA ED AQUILA).

7 . SOPRINTENDENZA DI NAPOLI. (PROVINCIE DI NAPOLI, CASERTA BENEVENTO, AVELLINO E SALERNO).

8 . SOPRINTENDENZA DI FIRENZE. (PROVINCIE DI FIRENZE, LUCCA, MASSA, LIVORNO, AREZZO, PISA, SIENA E GROSSETO).

9 . SOPRINTENDENZA DI ANCONA. (PROVINCIE DI ANCONA, PESARO, MACERATA, ASCOLI, TERAMO E CHIETI).

10 . SOPRINTENDENZA DI SIRACUSA. (PROVINCIE DI SIRACUSA, CATANIA E MESSINA).

11 . SOPRINTENDENZA DI PALERMO. (PROVINCIE DI PALERMO, CALTANISSETTA, GIRGENTI E TRAPANI).

12 . SOPRINTENDENZA DI CAGLIARI. (PROVINCIE DI CAGLIARI E SASSARI).

13 . SOPRINTENDENZA DI PERUGIA. (PROVINCIA DI PERUGIA).

14 .SOPRINTENDENZA DI BARI. (PROVINCIE DI BARI, FOGGIA, LECCE E CAMPOBASSO).

15 . SOPRINTENDENZA DI REGGIO CALABRIA. (PROVINCIA DI REGGIO, POTENZA, CATANZARO E COSENZA).

## **Articolo 10**

A COMINCIARE DALL'ANNO FINANZIARIO 1900-910, SARÀ INSCRITTA NEL BILANCIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE LA SOMMA DI LIRE 19,900, PER LA ISTITUZIONE DI UNA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI A PISA.

CON DECRETO REALE SARANNO DETERMINATI: LA CIRCOSCRIZIONE DI TALE SOPRINTENDENZA; IL NUMERO E LA QUALITÀ DEL PERSONALE CHE VI DOVRÀ ESSERE ADDETTO.

DALLO STESSO ESERCIZIO 1909-910 LA TASSA D'INGRESSO AI MONUMENTI SOTTOPOSTI ALLA DETTA SOPRINTENDENZA SARÀ RISCOSSA A LORO VANTAGGIO SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LA TASSA D'INGRESSO AGLI ALTRI MONUMENTI DELLO STATO.

#### **Articolo 11**

CON DECRETI REALI, PROMOSSI DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI ANTICHITÀ E BELLE ARTI, SI POTRÀ MODIFICARE LA CIRCOSCRIZIONE DI CIASCUNA SOPRINTENDENZA.

#### **Articolo 12**

LE RACCOLTE CHE COMPREDONO INSIEME OGGETTI D'ANTICHITÀ E OGGETTI POSTERIORI ALL'EPOCA CLASSICA RIMARRANNO RIUNITE E AFFIDATE A UNA SOLA SOPRINTENDENZA O DIREZIONE A SECONDA DELLA MAGGIORE IMPORTANZA DELL'UNA O DELL'ALTRA PARTE DELLA RACCOLTA.

### **CAPO II**

#### **DELLE ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE.**

#### **Articolo 13**

IL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI FORMA UN RUOLO UNICO E SI SUDDIVIDE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:



1/A SOPRINTENDENTE AI MONUMENTI, AGLI SCAVI E AI MUSEI ARCHEOLOGICI, ALLE GALLERIE, AI MUSEI MEDIOEVALI E AGLI OGGETTI D'ARTE;

2/A DIRETTORI;

3/A ISPETTORI;

4/A ARCHITETTI;

5/A DISEGNATORI;

6/A SEGRETARI ED ECONOMI;

7/A AMANUENSI;

8/A SOPRASTANTI;

9/A RESTAURATORI;

1/A CUSTODI.

#### **Articolo 14**

AI SOPRINTENDENTI SPETTA LA DIREZIONE DI TUTTI I SERVIZI DELLA LORO CIRCOSCRIZIONE. A LORO SPETTA PURE DI DIVIDERE LE VARIE INCOMBENZE FRA I FUNZIONARI DIPENDENTI E DI VIGILARNE LA DISCIPLINA.

IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA DEL SOPRINTENDENTE O DEL DIRETTORE NE FARÀ LE VECI IL FUNZIONARIO DESIGNATO DAL SOPRINTENDENTE STESSO, SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ.

#### **Articolo 15**

AI DIRETTORI È AFFIDATA LA CUSTODIA E L'AMMINISTRAZIONE DEI MONUMENTI, DEI MUSEI ARCHEOLOGICI, DEGLI SCAVI, DELLE GALLERIE, DEI MUSEI MEDIOEVALI E MODERNI E DEGLI OGGETTI D'ARTE.

## **Articolo 16**

GLI ISPETTORI ATTENDONO PRESSO OGNI DIREZIONE ALLA COMPILAZIONE DEI CATALOGHI, ALLO STUDIO E ALLA ILLUSTRAZIONE STORICO-ARTISTICA DEI MONUMENTI, DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI E A TUTTE QUELLE FUNZIONI D'INDOLE TECNICA E SCIENTIFICA CHE SIANO LORO AFFIDATE DAI DIRETTORI.

AD UN ISPETTORE PUÒ ESSERE AFFIDATO L'INCARICO DI DIRIGERE UN MUSEO O UNO SCAVO O UNA GALLERIA E IN TAL CASO GLI INCOMBERANNO TUTTE LE RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI.

## **Articolo 17**

GLI ARCHITETTI PROVVEDONO PRESSO LE SOPRINTENDENZE AI MONUMENTI AL SERVIZIO DI ESSI PER LA PARTE TECNICA E ARTISTICA.

FANNO ISPEZIONI AGLI EDIFICI MONUMENTALI E AI RUDERI PER VERIFICARNE LE CONDIZIONI DI STABILITÀ E PROPORRE GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI.

COMPILANO I PROGETTI D'ARTE PER LA MANUTENZIONE E IL RESTAURO DI TALI EDIFICI E RUDERI.

HANNO LA DIREZIONE TECNICA E CONTABILE DEI LAVORI INTORNO AI MONUMENTI.

ESEGUISCONO SOTTO LA GUIDA DEL DIRETTORE LE OPERE ARCHITETTONICHE INERENTI AGLI SCAVI.

RIVEDONO I PROGETTI COMPILATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI E DA PRIVATI, QUANDO RIGUARDINO EDIFICI MONUMENTALI E NE POSSANO INTERESSARE LA CONSERVAZIONE.

INVIGILANO SULL'ESECUZIONE DI TALI PROGETTI.

### **Articolo 18**

I DISEGNATORI COADIUVANO GLI ARCHITETTI E GLI ISPETTORI NELLE OPERAZIONI NECESSARIE ALLO STUDIO DEI MONUMENTI, DEGLI SCAVI E DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE E NELLA COMPOSIZIONE DEI PROGETTI DI LAVORI, ESEGUENDO RILIEVI, DISEGNI, COPIE E QUANTALTRO POSSA OCCORRERE PER L'ILLUSTRAZIONE GRAFICA DI TALI STUDI.

### **Articolo 19**

I SEGRETARI ATTENDONO A TUTTO IL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE E D'ORDINE.

### **Articolo 20**

L'UFFICIO DI ECONOMO SARÀ AFFIDATO A UNO DEI SEGRETARI CHE ABBIA LA NECESSARIA ATTITUDINE E PRESTI LA DOVUTA CAUZIONE. ESSO TERRÀ LA CASSA DELL'UFFICIO, E AVRÀ IN CONSEGNA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, GLI ARREDI DELL'ISTITUTO.

NELLE CITTÀ DOVE SONO PIÙ ISTITUTI DI ECONOMO O ALCUNI DI ESSI POSSONO ESSERE RIUNITI IN UN SOLO UFFICIO.

### **Articolo 21**

GLI AMANUENSI DISIMPEGNANO IL SERVIZIO DI SCRITTURA E D'ARCHIVIO.

### **Articolo 22**

I SOPRASTANTI DIRIGONO E SORVEGLIANO I CUSTODI E INVIGILANO ALLA ESAZIONE DELLE TASSE D'ENTRATA.

VISITANO LE OPERE SOTTOPOSTE ALLA LORO VIGILANZA, ASSISTONO ALLA ESECUZIONE DI ESSE, TENGONO AL CORRENTE I LIBRETTI, I GIORNALI, IL REGISTRO DELLE MISURE E GLI ALTRI DOCUMENTI INERENTI ALLA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.

### **Articolo 23**

I RESTAURATORI ATTENDONO A LAVORI MANUALI DI RESTAURO NEI MUSEI ARCHEOLOGICI E NEGLI SCAVI SOTTO LA GUIDA E LA RESPONSABILITÀ DEI DIRETTORI. POSSONO ESSERE ADIBITI A TALI LAVORI ANCHE I CUSTODI, QUALORA NE ABBIANO SPECIALI ATTITUDINI A GIUDIZIO DEL DIRETTORE.

### **Articolo 24**

I CUSTODI VIGILANO ALL'INTEGRITÀ E PULIZIA DEI MONUMENTI E DEGLI SCAVI, ED ATTENDONO ALL'INTEGRITÀ E PULIZIA DEI MUSEI ARCHEOLOGICI, DELLE GALLERIE, DEI MUSEI MEDIOEVALI E MODERNI E DEGLI OGGETTI D'ARTE.

SORVEGLIANO GLI OPERAI CHE ESEGUISCONO I LAVORI.

ATTENDONO ALLA VENDITA DEI BIGLIETTI D'ENTRATA.

POSSONO ESSERE ADIBITI ANCHE A OPERE DI SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E FANNO PER TURNO LA GUARDIA DI NOTTE.

### **Articolo 25**

I SOPRASTANTI E I CUSTODI SONO RICONOSCIUTI QUALI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA, GIUSTA L'ART. 36 DEL TESTO UNICO, 21 AGOSTO 1901, N. 409, DELLA LEGGE SUGLI UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

### **Articolo 26**

NEI CASI DI TEMPORANEO BISOGNO POTRÀ IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ORDINARE AGLI ADDETTI A UN ISTITUTO DI PRESTARE PRECARIAMENTE L'OPERA LORO IN UN ALTRO.

### **CAPO III**

#### **DELLA NOMINA E DELLE PROMOZIONI DEL PERSONALE.**

##### **Articolo 27**

NESSUNO PUÒ ESSERE NOMINATO AGLI UFFICI DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI NÉ ESSERE PROMOSSO AI GRADI SUPERIORI SE NON PER CONCORSO.

I CONCORSI SARANNO INDETTI DAL MINISTERO PER TITOLI O CON ESAME OPPURE PER TITOLI E CON ESAME.

I CONCORSI AGLI UFFICI DI DIRETTORE, ISPETTORE, ARCHITETTO E DISEGNATORE SI RIFERIRANNO A UN UFFICIO DETERMINATO.

##### **Articolo 28**

CHI È NOMINATO A UN GRADO SUPERIORE OCCUPA L'ULTIMO POSTO NELLA RISPETTIVA GRADUATORIA.

CHI È NOMINATO NELLO STESSO GRADO AD ALTRA SEDE CONSERVA IL PROPRIO STIPENDIO E IL PROPRIO POSTO NEL RUOLO.

##### **Articolo 29**

I SOPRAINTENDENTI SONO DESTINATI PER INCARICO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE TRA I DIRETTORI E GLI ISPETTORI D'ISTITUTI D'ARTE E D'ARCHEOLOGIA, I PROFESSORI D'UNIVERSITÀ E LE PERSONE CHE PER STUDI O PER COGNIZIONI DIMOSTRATE SIENO

VENUTE IN MERITATA FAMA DI SINGOLARE PERIZIA NELLE COSE D'ARTE O DI ARCHEOLOGIA.

L'INDENNITÀ DI LIRE 1,500 ANNUE SPETTA AI SOPRAINTENDENTI DEI MUSEI E DEGLI SCAVI, AI SOPRAINTENDENTI DELLE GALLERIE DI TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, PARMA, ROMA, NAPOLI E FIRENZE; E AI SOPRAINTENDENTI DEI MONUMENTI D'ANCONA, SIRACUSA, PALERMO, CAGLIARI, PERUGIA, BARI E REGGIO CALABRIA, FINCHÉ ANCHE IN QUESTE CIRCOSCRIZIONI NON SIENO ISTITUITE GALLERIE GOVERNATIVE, O MUSEI GOVERNATIVI, MEDIOEVALI E MODERNI.

### **Articolo 30**

I DIRETTORI DEI MUSEI ARCHEOLOGICI E DEGLI SCAVI, DELLE GALLERIE E DEI MUSEI MEDIOEVALI E MODERNI SONO NOMINATI PER CONCORSO TRA GLI ALTRI DIRETTORI E GLI ISPETTORI CHE PRESTANO SERVIZIO DA DUE ANNI IN TALE QUALITÀ. TITOLI PRINCIPALI SARANNO L'OPERA GIÀ PRESTATATA IN QUALITÀ DI ISPETTORE E GLI STUDI E LE PUBBLICAZIONI FATTE IN MATERIA DI ARCHEOLOGIA, DI STORIA DELL'ARTE, DI CRITICA ARTISTICA E SIMILI.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE SARÀ COMPOSTA DI DUE SOPRAINTENDENTI SU I MUSEI E LE GALLERIE E DI TRE CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

LA COMMISSIONE NOMINERÀ NEL SUO SENO IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO.

### **Articolo 31**

I DIRETTORI DEI MONUMENTI SONO NOMINATI PER CONCORSO TRA GLI ALTRI DIRETTORI, GLI ISPETTORI E GLI ARCHITETTI CHE PRESTANO SERVIZIO DA DUE ANNI IN TALE QUALITÀ. TITOLI PRINCIPALI NEL CONCORSO SARANNO L'OPERA PRESTATATA IN QUALITÀ DI ISPETTORI O ARCHITETTI, GLI STUDI E LE PUBBLICAZIONI FATTE IN MATERIA DI ARCHEOLOGIA, DI STORIA DELL'ARTE, DI CRITICA ARTISTICA, E

SPECIALMENTE GLI STUDI RELATIVI ALLA TECNICA PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI MONUMENTI.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE SARÀ COMPOSTA COME NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, SOSTITUENDOSI PERÒ A DUE SOPRAINTENDENTI PER I MUSEI E LE GALLERIE DUE SOPRAINTENDENTI PER I MONUMENTI.

### **Articolo 32**

NEI CONCORSI DI CHE AI DUE ARTICOLI PRECEDENTI POSSONO PRENDER PARTE ANCHE COLORO CHE GIÀ SONO DIRETTORI IN ALTRI UFFICI.

### **Articolo 33**

GLI ISPETTORI SONO NOMINATI IN SEGUITO A CONCORSO PER TITOLI E PER ESAME. SARANNO DI VOLTA IN VOLTA INDICATI I TITOLI NECESSARI PER ESSERE AMMESSI AL CONCORSO E IL PROGRAMMA DELL'ESAME, NEL QUALE I CONCORRENTI DOVRANNO DIMOSTRARE DI POSSEDERE ESTESE E SICURE COGNIZIONI D'ARCHEOLOGIA O DI STORIA DELL'ARTE.

A PARITÀ DI MERITO SARÀ TITOLO DI PREFERENZA IL DIPLOMA CONSEGUITO NELLE REGIE SCUOLE DI ARCHEOLOGIA O DI STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA.

AL CONCORSO A ISPETTORE NEGLI SCAVI E NEI MUSEI ARCHEOLOGICI NON SONO AMMESSI CHE I LAUREATI IN LETTERE.

### **Articolo 34**

GLI ARCHITETTI SONO NOMINATI IN SEGUITO A CONCORSO PER TITOLI E PER ESAME.

SONO AMMESSI AL CONCORSO COLORO CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI ARCHITETTO E DI INGEGNERE CIVILE IN UNA SCUOLA DI APPLICAZIONE PER GLI

INGEGNERI, O DI PROFESSORE DI DISEGNO ARCHITETTONICO IN UN ISTITUTO DI BELLE ARTI.

SARÀ DI VOLTA IN VOLTA INDICATO IL PROGRAMMA DELL'ESAME, NEL QUALE I CONCORRENTI DOVRANNO DIMOSTRARE DI AVERE LE NECESSARIE COGNIZIONI TECNICHE, ARTISTICHE E DI STORIA DELL'ARTE, SPECIALMENTE NEI RIGUARDI DELL'ARCHITETTURA.

### **Articolo 35**

I DISEGNATORI SONO NOMINATI IN SEGUITO A CONCORSO PER TITOLI E PER ESAME.

SARANNO DI VOLTA IN VOLTA INDICATI I TITOLI NECESSARI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO E IL PROGRAMMA DELL'ESAME.

SARÀ TEMA NECESSARIO D'ESAME LA PRATICA DELLA FOTOGRAFIA.

### **Articolo 36**

I SEGRETARI SONO NOMINATI SU CONCORSO PER TITOLI E PER ESAME TRA I LICENZIATI DAI LICEI, DAGLI ISTITUTI TECNICI E DALLE SCUOLE NORMALI.

I CONCORRENTI DEBBONO AVERE COMPIUTO I VENTUN ANNI E NON SUPERATO I TRENTA.

I CONCORSI SONO GIUDICATI A ROMA DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DI UN SOPRAINTENDENTE E DI UN ISPETTORE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, DI UN CAPO DIVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DI UN PROFESSORE DI LINGUA ITALIANA E DI UN PROFESSORE DI LINGUA FRANCESE IN UN ISTITUTO REGIO.

### **Articolo 37**

GLI AMANUENSI SONO NOMINATI SU CONCORSO PER ESAME.



L'ESAME CONSISTE IN PROVE SCRITTE E ORALI INTORNO AL COMPORRE, ALLA CALLIGRAFIA, ALL'ARITMETICA E ALLO SCRIVERE A MACCHINA.

### **Articolo 38**

I RESTAURATORI SONO NOMINATI SU CONCORSO PER ESAME. L'ESAME VERSERÀ INTORNO A ESPERIMENTI DI RESTAURO ED A SAGGI GIÀ ESEGUITI.

### **Articolo 39**

I SOPRASTANTI SONO NOMINATI SU CONCORSO PER ESAME TRA I CUSTODI, I RESTAURATORI E GLI AMANUENSI, CHE ABBIANO ALMENO CINQUE ANNI DI SERVIZIO PRESTATO IN TALI QUALITÀ.

### **Articolo 40**

I CUSTODI SONO NOMINATI PER CONCORSO.

SONO REQUISITI NECESSARI PER CONCORRERE LA LICENZA ELEMENTARE, LO STATO DI SANA COSTITUZIONE FISICA, L'ATTESTATO DI NON RIPORTATE CONDANNE E DI BUONA CONDOTTA; L'ETÀ NON INFERIORE AI 21 ANNO NÉ SUPERIORE AI 35.

NELLE NOMINE DEI CUSTODI SARÀ OSSERVATA LA LEGGE SULLO STATO DEI SOTTUFFICIALI IN DATA 2 GIUGNO 1904, N. 217.

### **Articolo 41**

I CONCORSI AGLI UFFICI D AMANUENSE, RESTAURATORE, SOPRASTANTE E CUSTODE SONO GIUDICATI DA UNA COMMISSIONE DI TRE FUNZIONARI DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI NOMINATI DI VOLTA IN VOLTA DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE.

## CAPO IV

### DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE.

#### Articolo 42

GLI UFFICI PER L'ESPORTAZIONE DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE:

- a) INVIGILANO SULLA ESPORTAZIONE CLANDESTINA DI TALI OGGETTI;
- b) RILASCIANO IL PERMESSO DI ESPORTAZIONE DEGLI OGGETTI DI CUI CONSENTE L'ESPORTAZIONE LA LEGGE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI;
- c) DETERMINANO E RISCUOTONO LA TASSA DI ESPORTAZIONE A NORMA DI DETTA LEGGE;
- d) PROMUOVONO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO SPETTANTE ALLO STATO DI ACQUISTARE GLI OGGETTI PRESENTATI PER L'ESPORTAZIONE.

#### Articolo 43

GLI UFFICI DI ESPORTAZIONE RISIEDONO NELLE CITTÀ IN CUI È UNA DIREZIONE DI GALLERIA O MUSEO E UNA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DETERMINA PRESSO QUALE DELLE VARIE SOPRINTENDENZE E DIREZIONI DEVE RISIEDERE L'UFFICIO.

#### Articolo 44

FANNO PARTE DELL'UFFICIO DI ESPORTAZIONE I SOPRINTENDENTI E I DIRETTORI GLI ISPETTORI E GLI ARCHITETTI RESIDENTI NELLA CITTÀ DOV'È L'UFFICIO.

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DESIGNERÀ IL FUNZIONARIO CHE DOVRÀ ESSERE A CAPO DELL'UFFICIO ASSUMENDO IL TITOLO E LE FUNZIONI DI DIRETTORE E INDICHERÀ

QUALI TRA I SUDETTI IMPIEGATI DOVRANNO PRESTARE ORDINARIO SERVIZIO NELL'UFFICIO.

È RISERVATA SEMPRE AI SOPRAINTENDENTI ED AI DIRETTORI LA FACOLTÀ DI ESEGUIRE ESSI STESSI LA STIMA E LE ALTRE OPERAZIONI RELATIVE ALLA ESPORTAZIONE O DI CONSULTARE ALTRO FUNZIONARIO CHE RITENGANO SINGOLARMENTE COMPETENTE.

#### **Articolo 45**

IL GIUDIZIO SULL'ESPORTABILITÀ DELLE COSE PRESENTATE PER L'ESPORTAZIONE SARÀ PRONUNZIATO DA TRE FUNZIONARI DELL'UFFICIO A MAGGIORANZA DI VOTI.

#### **Articolo 46**

CON DECRETO REALE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATI UFFICI, ENTI, ACCADEMIE E SINGOLE PERSONE A FUNGERE DA UFFICI D'ESPORTAZIONE AL SOLO EFFETTO DI RILASCIARE IL NULLA OSTA PER LA ESPORTAZIONE DI OGGETTI D'ARTE CONTEMPORANEA.

### **CAPO V**

#### **DEGLI ISPETTORI ONORARI E DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI.**

#### **Articolo 47**

COADIUVANO ALLA TUTELA E ALLA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI E DEGLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE:

- a) GLI ISPETTORI ONORARI;
- b) LE COMMISSIONI PROVINCIALI.

#### **Articolo 48**

IN OGNI CIRCONDARIO O COMUNE IN CUI PARRÀ OPPORTUNO SARÀ NOMINATO PER DECRETO REALE UNO O PIÙ ISPETTORI ONORARI DEI MONUMENTI E DEGLI SCAVI.

LA CIRCOSCRIZIONE DELL'ISPETTORATO ONORARIO È DETERMINATA DI VOLTA IN VOLTA NEL DECRETO DI NOMINA.

#### **Articolo 49**

GLI ISPETTORI ONORARI VIGILANO SUI MONUMENTI E GLI OGGETTI DI ANTICHITÀ E D'ARTE ESISTENTI NEL TERRITORIO DI LORO GIURISDIZIONE, E DANNO NOTIZIA ALLA SOPRAINTENDENZA COMPETENTE DI QUANTO PUÒ INTERESSARE LA CONSERVAZIONE E LA CUSTODIA, PROMUOVENDO I NECESSARI PROVVEDIMENTI.

LA STESSA VIGILANZA ESERCITANO SOTTO LA DIPENDENZA DELLA SOPRAINTENDENZA COMPETENTE, SU GLI SCAVI GIÀ IN CORSO E SU QUELLI CHE SARANNO PERMESSI IN AVVENIRE, CURANDO L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DENUNZIANDO GLI ABUSI.

ADEMPIONO, INOLTRE, A TUTTE LE INCOMBENZE CHE SIANO LORO AFFIDATE DALLE SOPRAINTENDENZE IN MATERIA DI TUTELA MONUMENTALE E ARTISTICA.

#### **Articolo 50**

GLI ISPETTORI DURANO IN CARICA TRE ANNI, E POTRANNO ESSERE RIELETTI.

ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEI TRE ANNI, ESSI POTRANNO ESSERE DISPENSATI DAL LORO UFFICIO, OVE NON VI ATTENDANO CON DILIGENZA E LA LORO OPERA NON SI DIMOSTRI GIOVEVOLE AGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE.

### **Articolo 51**

IL LORO UFFICIO È GRATUITO.

ESSI HANNO DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE CHE GIUSTIFICHERANNO AVER DOVUTO SOSTENERE PER DETERMINATE INCOMBENZE CHE SIANO STATE LORO COMMESSE.

### **Articolo 52**

L'ISPETTORE ONORARIO CHE ESCE DI CARICA DOVRÀ FAR CONSEGNA AL PUBBLICO FUNZIONARIO CHE SARÀ DESIGNATO DAL MINISTERO DI TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI CHE EGLI DETENESSE PER RAGIONE DEL SUO UFFICIO.

UGUALE OBBLIGO SPETTA ALL'EREDE DELL'ISPETTORE.

IL MINISTERO PROVVEDERÀ AFFICHÈ SIANO CONSEGNATI AL NUOVO ISPETTORE QUELLI FRA I DETTI ATTI E DOCUMENTI, CHE GLI SIANO NECESSARI PER IL SUO UFFICIO.

### **Articolo 53**

È ISTITUITA IN CIASCUN CAPOLUOGO DI PROVINCIA UNA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI E DEGLI OGGETTI D'ANTICHITÀ E D'ARTE.

### **Articolo 54**

LE COMMISSIONI PROVINCIALI DANNO PARERE SOPRA OGNI ARGOMENTO RIGUARDANTE LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI E DEGLI OGGETTI D'ANTICHITÀ E D'ARTE DELLA RISPETTIVA PROVINCIA SU CUI SIANO INTERROGATE DALLE SOPRAINTENDENZE O DAL MINISTERO.

POSSONO DI LORO INIZIATIVA FAR PROPOSTE RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI, ALL'ESECUZIONE DI SCAVI, AD ACQUISTI DI OGGETTI D'ANTICHITÀ E

D'ARTE UTILE AI MUSEI E ALLE GALLERIE NAZIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI NEL TERRITORIO DI LORO CIRCOSCRIZIONE.

#### **Articolo 55**

LA COMMISSIONE PROVINCIALE SI COMPONE DI NON MENO DI SETTE COMMISSARI, NOMINATI PER DECRETO REALE.

I SOPRINTENDENTI DEI MONUMENTI, DEI MUSEI E GALLERIE DELLA PROVINCIA NE FANNO PARTE DI DIRITTO.

LA COMMISSIONE NOMINA NEL SUO SENO IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO.

#### **Articolo 56**

LA COMMISSIONE SI ADUNERÀ PRESSO LA PREFETTURA.

IL PRESIDENTE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE, INVIERÀ AI SINGOLI COMMISSARI L'ORDINE DEL GIORNO.

L'ADUNANZA È VALIDA QUANDO INTERVENGANO ALMENO QUATTRO COMMISSARI.

#### **Articolo 57**

LE COMMISSIONI PROVINCIALI TENGONO DUE SESSIONI ANNUALI, LA PRIMA NEL MESE D MAGGIO, LA SECONDA DEL MESE DI NOVEMBRE.

POSSONO ESSERE CONVOCATE STRAORDINARIAMENTE ALTRE VOLTE, QUANDO IL MINISTERO LO RICHIEDA O IL PRESIDENTE LO CREDA OPPORTUNO.

#### **Articolo 58**

LE FUNZIONI DI COMMISSARI PROVINCIALI SONO GRATUITE.

AI COMMISSARI RESIDENTI FUORI DELLA CITTÀ DOVE HA LUOGO L'ADUNANZA SPETTA IL RIMBORSO DELLA SPESA DI VIAGGIO.

#### **Articolo 59**

NESSUN VERBALE O ESTRATTO DI VERBALE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PUÒ ESSERE PUBBLICATO NÉ COMUNICATO A PERSONA ESTRANEA SENZA IL PERMESSO DEL MINISTERO.

### **CAPO VI**

#### **DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI ANTICHITÀ E BELLE ARTI.**

#### **Articolo 60**

È ISTITUITO UN CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI COMPOSTO DI VENTUN CONSIGLIERI.

È RIPARTITO IN TRE SEZIONI: LA PRIMA PER LE ANTICHITÀ, LA SECONDA PER L'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA, LA TERZA PER L'ARTE CONTEMPORANEA.

A CIASCUNA SEZIONE SONO AGGREGATI DUE CONSIGLIERI SUPPLEMENTI.

#### **Articolo 61**

CIASCUNA SEZIONE È COMPOSTA DI SETTE CONSIGLIERI. QUELLI DELLE DUE PRIME SEZIONI SONO NOMINATI CON DECRETO REALE SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. TRE DELLA TERZA SONO ELETTI DAGLI ARTISTI ITALIANI, CON LE NORME DA STABILIRE NEL REGOLAMENTO, ESSENDO SCELTI UNO TRA GLI ARCHITETTI, UNO TRA GLI SCULTORI E L'ALTRO TRA I PITTORI; GLI ALTRI QUATTRO SONO NOMINATI CON DECRETO REALE.

## **Articolo 62**

QUANDO NELLA LEGGE SI FA RICHIAMO AL CONSIGLIO SUPERIORE S'INTENDE DESIGNATA QUELLA SEZIONE CHE È COMPETENTE A CONOSCERE PER RAGIONI DI MATERIA.

## **Articolo 63**

UNA GIUNTA DI NOVE CONSIGLIERI SCELTI DAL MINISTRO NEL SENO DEL CONSIGLIO, DÀ PARERI SU TUTTI GLI ARGOMENTI D'URGENZA I QUALI NON POSSONO ESSERE DEFERITI, SENZA DANNO PER L'INDUGIO, ALLE DISTINTE SEZIONI.

## **Articolo 64**

FINO A QUANDO NON SIA COSTITUITO IL CONSIGLIO SUPERIORE, LE SUE FUNZIONI SARANNO ESERCITATE DALLA COMMISSIONE CENTRALE PER I MONUMENTI E LE OPERE DI ANTICHITÀ E ARTE E DALLA GIUNTA SUPERIORE DI BELLE ARTI.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI.**

## **Articolo 65**

IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEI MONUMENTI, APPROVATO COL DECRETO REALE 15 SETTEMBRE 1895, N. 604, E QUELLO DEL PERSONALE DELLE GALLERIE, DEI MUSEI E DEGLINSCAVI, APPROVATO CON I DECRETI REALI 11 MARZO 1897, N. 96, E 29 GIUGNO 1902, N. 365, SONO ABOLITI.





AD ESSI È SOSTITUITO IL RUOLO UNICO PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI SECONDO LA TABELLA A ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE.

SONO ABOLITE DEL PARI LE DISPOSIZIONI DALL'ART. 1 ALL'ART. 61 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO REALE 17 LUGLIO 1904, N. 431, NON CHE TUTTE QUELLE DISPOSIZIONI CHE SIANO CONTRARIE ALLA PRESENTE LEGGE.

#### **Articolo 66**

LA RIFORMA ORGANICA DI CUI ALL'ART. 65 SARÀ COMPLETAMENTE ATTUATA NEI TRE ESERCIZI FINANZIARI 1907-908, 1908-909, 1909-910, ED ALL'UOPO IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD INTRODURRE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER L'ESERCIZIO 1907-908 LE NECESSARIE VARIAZIONI PER L'AUMENTO DELLA SPESA, PROVVEDENDO ALTRESÌ ALLA PRELEVAZIONE DAI CAPITOLI CORRISPONDENTI AI CAPITOLI 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 81, 82 E 97 DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO 1906-907 DELLE SOMME INDICATE NELLA TABELLA B.

#### **Articolo 67**

LA MAGGIORE SPESA DI LIRE 393,998.95 GRAVERÀ SUI TRE ESERCIZI PREDETTI NEL MODO SEGUENTE:

1907-908 PER L. 271,798.20

1908-909 PER L. 70,000.00

1909-910 PER L. 52,200.75

#### **Articolo 68**

PER LA PRIMA APPLICAZIONE DEL PRESENTE RUOLO SARANNO NOMINATI AI POSTI DEL NUOVO ORGANICO CON IL GRADO E L'ANZIANITÀ CHE LOR SPETTA GLI IMPIEGATI DI RUOLO CHE ATTUALMENTE OCCUPANO I POSTI CORRISPONDENTI.

IL GIUDIZIO SULLA CORRISPONDENZA TRA I GRADI E LE RISPETTIVE CLASSI DEL PRESENTE RUOLO E I GRADI E LE RISPETTIVE CLASSI DEI DUE RUOLI FIN OGGI IN VIGORE SARÀ PRONUNCIATO DA UNA COMMISSIONE DA NOMINARSI DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE.

LE PRONUNCIE DELLA COMMISSIONE AVRANNO LO STESSO EFFETTO DI QUELLE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI.

#### **Articolo 69**

GLI STRAORDINARI, I COMANDATI, E COSÌ GLI AVVENTIZI E GLI OPERAI CUSTODI, INSERVIENTI, SCRIVANI, CHE ATTUALMENTE PRESTANO SERVIZIO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, POTRANNO, NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL RUOLO STESSO E AL SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE SUDETTA, ESSERE NOMINATI AGLI UFFICI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, ECCETTUATO QUELLO DI DIRETTORE, PRENDENDO POSTO, DOPO I FUNZIONARI DI RUOLO, NELL'ULTIMA CLASSE DEL GRADO A CUI CIASCUNO SARÀ ASSEGNATO. I POSTI A CUI, A NORMA DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1904, N. 217, HANNO DIRITTO I SOTTUFFICIALI, SARANNO A LORO CONFERITI DOPO IL COLLOCAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE PREDETTO, DI MANO IN MANO CHE SI FARANNO VACANTI.

#### **Articolo 70**

ECCETTUATO SEMPRE IL POSTO DI DIRETTORE, LA COMMISSIONE SUDETTA FORMERÀ UN ELENCO DI FUNZIONARI DI RUOLO CHE HANNO ORDINARIAMENTE E LODEVOLMENTE COPERTO UFFICI APPARTENENTI A CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA A CUI APPARTENGONO. I FUNZIONARI STESSI POTRANNO ESSERE TRASFERITI ALLA



CATEGORIA CORRISPONDENTE ALLE FUNZIONI CHE ESERCITANO, DI MANO IN MANO CHE SI AVRANNO POSTI DISPONIBILI.

AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DA UNA CATEGORIA ALL'ALTRA ASSUMERANNO IL NUOVO GRADO CON L'ANZIANITÀ CHE LORO SAREBBE SPETTATA, SE AVESSERO FATTO PASSAGGIO DI CATEGORIA NELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

### **Articolo 71**

I DIRETTORI ATTUALMENTE INCARICATI POTRANNO PRENDER PARTE AL CONCORSO PER I POSTI DI DIRETTORI EFFETTIVI.

QUELLI CHE RIMARRANNO INCARICATI ED HANNO, ANZICHÉ UN'INDENNITÀ, UNO STIPENDIO, LO CONSERVERANNO.

### **Articolo 72**

I PROFESSORI ORDINARI DI ARCHEOLOGIA O DI STORIA DELL'ARTE O DI ALTRE MATERIE STRETTAMENTE AFFINI IN UNA UNIVERSITÀ DEL REGNO POSSONO SOSTENERE CONTEMPORANEAMENTE, E SOLTANTO PER INCARICO, UN UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

COLORO CHE, ESSENDO GIÀ IMPIEGATI IN DETTA AMMINISTRAZIONE, ASSUMERANNO UN INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO COME SOPRA NON POTRANNO RIMANERE NEL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE SE NON PER INCARICO.

CIASCUNO DEGLI UFFICI A STIPENDIO FISSO CONTEMPLATI NELLA PRESENTE LEGGE, ANCHE SE COPERTO PER INCARICO, TRANNE IL CASO PREVISTO NEL PRIMO COMMA, È INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE PROFESSIONE E CON OGNI ALTRO PUBBLICO IMPIEGO STABILE E RETRIBUITO. NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE TOLLERATA QUALSIASI OCCUPAZIONE CHE RISULTI INCOMPATIBILE CON L'ORARIO NORMALE E CON GLI ALTRI DOVERI DELL'UFFICIO.

### **Articolo 73**

AL PERSONALE STRAORDINARIO, A QUELLO AVVENTIZIO ED A QUELLO DEGLI OPERAI CUSTODI, INSERVIENTI E SCRIVANI, COSÌ QUALIFICATI NELLE TABELLE ANNESSE AL BILANCIO DELL'ISTRUZIONE 1906-907, CHE SARANNO NOMINATI AGLI UFFICI DEL NUOVO RUOLO CON UNO STIPENDIO MINORE DELLA RETRIBUZIONE CHE ATTUALMENTE PERCEPISCONO, SARÀ CORRISPOSTA LA DIFFERENZA COME RETRIBUZIONE PERSONALE A RATE MENSILI A CARICO DEI CAPITOLI DEL PERSONALE, NEI QUALI VENGONO ALL'UOVO TRASPORTATE LE SOMME NECESSARIE.

### **Articolo 74**

NON SONO AMMESSI, SOTTO QUALUNQUE TITOLO, COME COMANDATI AGLI UFFICI DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI IMPIEGATI DI ALTRI UFFICI.

È VIETATO AI DIRETTORI DI ADIBIRE OPERAI AD UFFICI DI CUSTODIA, A SERVIZIO CONTINUO O SIMILI.

### **Articolo 75**

CON REGOLAMENTO DA APPROVARSI CON DECRETO REALE, SENTITO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO, SARANNO DETERMINATE LE NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI SARÀ STABILITO CHE SIA PRESIEDUTO DAL MINISTRO O PER LUI DA UN VICE-PRESIDENTE DI SUA SCELTA; CHE OGNI SEZIONE ABBAIA UN VICE-PRESIDENTE DI NOMINA MINISTERIALE; CHE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DURINO IN CARICO TRE ANNI E POSSANO ESSERE RICONFERMATI. SARANNO INOLTRE DETERMINATE LE MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO PLENARIO.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 27 GIUGNO 1907

VITTORIO EMANUELE

LUOGO DEL SIGILLO.

V. IL GUARDASIGILLI ORLANDO.

RAVA.

Allegato

Annesso A

TABELLA A. RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEI MONUMENTI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE E DEGLI SCAVI D'ANTICHITÀ

29	29	Soprintendenti coll'indennità di . . . . .	L. 1,500	L. 43,500	43,500
	4	Direttori incaricati coll'indennità di . . . . .	> 1,500	> 6,000	167,500
41	2	> con lo stipendio di . . . . .	> 6,000	> 12,000	
	4	> > . . . . .	> 5,000	> 20,000	
	11	> > . . . . .	> 4,500	> 49,500	
	20	> > . . . . .	> 4,000	> 80,000	
71	11	Ispettori a . . . . .	> 3,500	> 38,500	207,500
	38	> > . . . . .	> 3,000	> 114,000	
	22	> > . . . . .	> 2,500	> 55,000	
31	9	Architetti a . . . . .	> 3,500	> 31,500	91,500
	10	> > . . . . .	> 3,000	> 30,000	
	12	> > . . . . .	> 2,500	> 30,000	
72	4	Segretari a . . . . .	> 4,000	> 16,000	185,500
	7	> > . . . . .	> 3,500	> 24,500	
	15	> > . . . . .	> 3,000	> 45,000	
	16	> > . . . . .	> 2,500	> 40,000	
	30	> > . . . . .	> 2,000	> 60,000	
38	18	Disegnatori a . . . . .	> 2,500	> 45,000	85,000
	20	> > . . . . .	> 2,000	> 40,000	
15	5	Restauratori a . . . . .	> 1,500	> 7,500	19,500
	10	> > . . . . .	> 1,200	> 12,000	
40	10	Amanuensi a . . . . .	> 1,600	> 16,000	55,000
	15	> > . . . . .	> 1,400	> 21,000	
	15	> > . . . . .	> 1,200	> 18,000	
72	2	Soprantanti a . . . . .	> 3,500	> 7,000	153,000
	4	> > . . . . .	> 3,000	> 12,000	
	30	> > . . . . .	> 2,500	> 75,000	
	10	> > . . . . .	> 2,000	> 20,000	
	20	> > . . . . .	> 1,500	> 30,000	
560	159	Gustodi a . . . . .	> 1,500	> 238,500	680,500
	205	> > . . . . .	> 1,200	> 246,000	
	205	> > . . . . .	> 1,000	> 205,000	
					<u>L. 1,697,500</u>

Annesso B

TABELLA B. PROSPETTO DELLE SOMME CHE SI TRASPORTANO NEL BILANCIO DEL 1907-908 AL CAPITOLO CORRISPONDENTE A QUELLO 66. «MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITÀ E MONUMENTI- UFFICI DELLE LICENZE PER L'ESPORTAZIONE DEGLI OGGETTI D'ANTICHITÀ E D'ARTE - PERSONALE (SPESE FISSE)» DEL BILANCIO 1906-907 DAI CAPITOLI DEL BILANCIO 1907-908 CORRISPONDENTI AI SEGUENTI DEL BILANCIO 1906-907.

Cap. 67	.	.	.	.	.	.	.	L. 359,104. 63
» 68	.	.	.	.	.	.	.	» 30,000. —
» 70	.	.	.	.	.	.	.	» 18,147. 75
» 71	.	.	.	.	.	.	.	» 1,200. —
» 73	.	.	.	.	.	.	.	» 803. —
» 75	.	.	.	.	.	.	.	» 3,303. —
» 76	.	.	.	.	.	.	.	» 19,128. 20
» 81	.	.	.	.	.	.	.	» 11,750 —
» 82	.	.	.	.	.	.	.	» 6,819. —
» 97	.	.	.	.	.	.	.	» 1,200. —
								<hr/> L. 451,455. 58 <hr/>

Roma, addì 27 giugno 1907.

*Vista, d'ordine di S.M.*

il ministro della pubblica istruzione

RAVA.